

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0053697 del 04/08/2021

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0085449 del 16/12/2021

PREMESSO CHE:

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce ad un sano sviluppo del mercato;
- ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) è l'Associazione Nazionale che dal 1946 rappresenta l'industria italiana delle costruzioni, promuovendo e tutelando gli interessi delle imprese edili del settore pubblico e privato e procedendo alla stipula del relativo contratto nazionale di lavoro;
- ANCE si è sempre impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i propri associati, sostenendo opportune iniziative finalizzate a rafforzare l'adozione di comportamenti virtuosi e la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, attraverso il rispetto delle regole e della trasparenza nei rapporti economici, sia con contraenti pubblici che privati, garantito dall'applicazione del Codice Etico adottato da ANCE nell'ottobre 2014 e valido per tutte le componenti del sistema associativo;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante al corretto svolgimento delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali nell'economia legale, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

CONSIDERATO CHE:

- i riscontri operativi delle Forze di polizia hanno evidenziato la permeabilità del settore delle costruzioni all'infiltrazione mafiosa, soprattutto in taluni ambiti di attività;
- l'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è acquisita attraverso la consultazione di un apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni Prefettura. (c.d. "white list");
- l'articolo 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha istituito l'Anagrafe antimafia degli esecutori ove sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni delle aree geografiche individuate dal legislatore;
- l'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dispone che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012, nonché l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30, del decreto-legge n. 189



del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria;

RILEVATO CHE:

- si rende opportuno elevare il livello di attenzione sulle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, anche nei rapporti tra soggetti privati, valorizzando lo strumento delle "white list" e dell'Anagrafe antimafia degli esecutori;
- l'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, prevedendo modalità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;
- alla luce delle cennate previsioni normative e degli obiettivi sopra indicati, il Ministero dell'Interno e ANCE intendono sottoscrivere un protocollo di legalità finalizzato a regolamentare un rapporto di collaborazione che consenta di estendere i controlli antimafia sui soggetti esercenti le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa individuate all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, anche nei rapporti tra privati.

VISTI:

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30.

ACQUISITO il parere, adottato nella seduta del 22 luglio 2021, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
MINISTERO DELL'INTERNO E ANCE CONVENGONO QUANTO SEGUE**

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

ART. 1

(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e ANCE regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

ART. 2

(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
 - a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo ANCE, abilitando i soggetti aderenti, di cui all'articolo 4, comma 3, alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo;
 - b) monitorare, attraverso le Prefetture, l'attuazione del Protocollo a livello territoriale;
 - c) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3

(Impegni di ANCE)

1. ANCE si impegna a:
 - a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;

- b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori e subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, indicate in premessa, attraverso la preventiva verifica di iscrizione degli stessi nelle "white list" o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, ad opera delle Associazioni territoriali delle costruzioni, organizzate nella forma di Collegi autonomi e Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali;
- c) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.

ART. 4

(Modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo ha natura volontaria ed è riservata alle Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e, conseguentemente, alle imprese ad esse associate.
2. L'adesione al Protocollo, una volta formalizzata, deve essere comunicata, senza ritardo, ad ANCE e alla Prefettura di riferimento.
3. L'adesione delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 comporta i seguenti impegni principali:
 - a) diffondere la conoscenza del Protocollo;
 - b) promuovere l'adesione al Protocollo delle imprese associate e il rispetto dei conseguenti impegni;
 - c) acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la documentazione antimafia riferita ai fornitori/subappaltatori operanti nei settori di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, mediante la consultazione delle "white list" o dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo.
4. L'adesione delle imprese comporta, in via principale, l'impegno a:
 - a) stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nelle "white list", o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ovvero previa acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento;
 - b) inserire nei contratti con i propri fornitori/subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 5

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e ANCE si impegnano reciprocamente ad un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il tavolo di confronto si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti firmatarie.
3. Le Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 6

(Durata e rinnovo del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Roma, lì 4 agosto 2021

Il Ministro dell'Interno



Il Presidente di ANCE

